

Allegato "A" al n. 9257/6166 di repertorio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la fondazione denominata

"FONDAZIONE PRO ELISOCORSO-SERVIZIO 118

ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE "

di seguito in breve, "Fondazione".

La Fondazione è stata costituita per iniziativa dei Rotary Club e particolarmente delle sue due sezioni di Como denominate Rotary Club Como e Rotary Club Como-Baradello nonché delle altre sezioni di Rotary Club aventi sedi nella Regione Lombardia e dai loro associati.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Como, presso la sede del Rotary Club Como Baradello, via Cavallotti n.7.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopo - Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente ha lo scopo di supportare le attività gestionali, organizzative ed operative proprie del sistema dell'Urgenza-Emergenza Sanitaria con particolare riferimento al settore del soccorso extraospedaliero ordinario e nell'ambito delle grandi emergenze.

In tale contesto l'attività della Fondazione è particolarmente indirizzata al sostegno del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza "118-Elisoccorso" assicurato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Regione Lombardia.

Per rendere concreto in modo adeguato il proprio operato e nell'ottica che le iniziative intraprese siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dal Sistema Sanitario Regionale, la Fondazione recepisce le determinazioni e le indicazioni emanate in materia dall'AREU, pertanto l'ambito di competenza rimane limitato alla Regione Lombardia.

Sulla base di documentate esigenze, la Fondazione rende disponibili risorse per l'acquisizione di attrezzature, mezzi, materiali, apparecchiature, dotazioni e tecnologie utili ad agevolare e qualificare il servizio reso a favore della cittadinanza e dà vita a iniziative informative, educative, e formative di carattere generale o specializzato.

La Fondazione opera per la diffusione della cultura del contrasto all'Urgenza-Emergenza e della conoscenza del Servizio Sanitario di Urgenza-Emergenza presso il grande pubblico con l'obiettivo di favorire la prevenzione di eventi acuti.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento,

a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- acquisto e fornitura di apparecchiature per l'intervento in casi acuti sia tramite mezzo aereo che su gomma e non solo;

- donazione di mezzi di intervento su gomma e non solo;

- acquisto e distribuzione di Dotazioni di Protezione Individuali (DPI) per interventi in casi di calamità, incidenti o epidemie;

- fornitura di attrezzatura per l'addestramento e l'istruzione di personale impiegato nelle Emergenze-Urgenze;

- edizione, presentazione e diffusione di materiale illustrativo e didattico delle attività di Emergenza-Urgenza;

- sostegno a manifestazioni per la conoscenza e la comprensione delle attività di soccorso;

- promozione della qualificazione professionale degli addetti del settore e sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione nello stesso ambito;

- acquisto, presa in locazione o in comodato, dazione in locazione, cessione in uso a titolo oneroso o gratuito di beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione;

- promozione e/o organizzazione di congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statutari di cui sopra;

- organizzazione e promozione della formazione di personale coinvolto nel settore emergenza-urgenza;

- finanziamento di stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti preposti;

- finanziamento e sostegno di progetti di ricerca scientifica nel campo delle emergenze-urgenze a favore della prevenzione degli eventi

acuti;

- cura, divulgazione, edizione di pubblicazioni;
- formazione della popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- svolgimento di attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell' art. 38, secondo comma, del CTS, si precisa che, salvo il Fondo di Dotazione, tutti i fondi raccolti e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il perseguimento delle finalità della Fondazione come meglio precisato nell'art. 4 del presente statuto.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale;

e durano in carica tre anni.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di sette ad un massimo di nove membri, dei quali uno è nominato dal Direttore pro-tempore dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) e gli altri vengono nominati dal Governatore pro-tempore del Distretto 2042 del Rotary International purché iscritti a un Rotary Club.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente, che sostituirà il presidente in caso di assenza ed inoltre il Segretario ed il Tesoriere.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 9

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:_____

- il mancato rispetto delle norme statutarie;_____
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;_____
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge._____

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato._____

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:_____

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;_____
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;_____
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;_____
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;_____
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;_____
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;_____
- g) approvare eventuali regolamenti interni;_____
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;_____
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;_____
- j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto._____

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza._____

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri._____

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione._____

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo._____

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere an-

che per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto.

Le delibere di cui ai punti b) ed h) del precedente art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente:

a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Governatore pro-tempore del Distretto 2042 del Rotary International.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed

almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è nominato dal Governatore pro-tempore del Distretto 2042 del Rotary International.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 15

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 16

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17

Bilancio Sociale

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate co-

munque denominate superiori ad 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

Articolo 18

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Articolo 19

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Como, 29 giugno 2023

Firmato: Cesare Cardani

" Carlo Zorzoli

" Manuela Totti

" Federica Glazzi notaio